



CITTA' DI CALATAFIMI SEGESTA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Prot.n. 6195 del 29/04/2017

Oggetto: Decreto cautelare n. 604/2017, emesso dal Presidente della Sezione I del Tar Sicilia-Palermo.


Verbale di reinsediamento nella carica di Sindaco.

L'anno 2017, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 10.15, presso la Casa Comunale di Calatafimi Segesta, avanti a me dott. Leonardo Lo Biundo, Segretario Comunale dell'Ente, è presente il dott. Vito Sciortino, nato a Calatafimi il 27/07/1957, dichiarato decaduto dalla carica di Sindaco del Comune di Calatafimi Segesta, unitamente alla Giunta Municipale, giusto Decreto dell'On.le Presidente della Regione Siciliana n. 539/GAB/2017 del 12 Aprile c.a..

Il dott. Vito Sciortino reca e presenta Decreto cautelare n. 604/2017, emesso dal Presidente della Sezione I del Tar Sicilia - Palermo, pubblicato il 28/04/2017, con il quale è stata sospesa, per quanto inerente il Comune di Calatafimi Segesta e fino alla trattazione dell'incidente cautelare in sede collegiale, l'efficacia del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 539/GAB/2017, del Decreto Ass. AA.LL. e F.P. n. 98 del 14/04/2017, della nota assessoriale n. 6731 del 20/04/2017 e della Circolare Ass. Reg. AA.LL. e F.P. prot. n. 13571 del 16/09/2016,


In esecuzione di quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria Amministrativa, pertanto, il dott. Vito Sciortino, provvede a reinsediarsi in data odierna nella carica di Sindaco del Comune di Calatafimi Segesta, unitamente agli Assessori della Giunta Municipale, onerando il Segretario Comunale di disporre la trasmissione del presente verbale con l'accluso Decreto cautelare n. 604/2017, all'On.le Presidente della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale AA.LL. e Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali e di darne comunicazione a S.E. il Sig. Prefetto di Trapani ed al Sig. Questore di Trapani.

Il Segretario Comunale

dott. Leonardo Lo Biundo




Il Sindaco

dott. Vito Sciortino


TRASMISSIONE DECRETO CAUTELARE TAR PALERMO N.604/2017

28 apr 2017 - 16:40

Pubblicato il 28/04/2017

N. 00604/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01005/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1005 del 2017, proposto da: Vito Sciortino, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Beatrice Miceli, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello, 40;

contro

Regione Sicilia Presidente non costituito in giudizio;

Regione Sicilia - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica non costituito in giudizio;

*per l'annullamento**previa sospensione dell'efficacia,*

- del Decreto Presidenziale n. 539/GAB del 12 aprile 2017, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha dichiarato la decadenza del Sindaco, oltre che della Giunta, del Comune di Calatafimi Segesta e ha attribuito le

relative funzioni a un commissario straordinario fino alla prima tornata elettorale utile;

- del Decreto Assessoriale n. 98 del 14/4/2017 relativo alla modifica dell'elenco dei Comuni che vanno al voto l'11/6 p.v. inserendo il comune di cui il ricorrente è Sindaco;

- della nota Assessoriale n. 6731 del 20/4/2017 contenente disposizioni per la revisione dinamica delle liste elettorali e sul manifesto di convocazione dei comizi;

- ove occorra e per quanto di ragione, della circolare dell'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali prot. n. 13571 del 16 settembre 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che il ricorrente, sindaco del Comune di Calatafimi, è stato dichiarato decaduto, unitamente alla Giunta municipale, con l'impugnato Decreto Presidenziale n. 539/GAB del 12 aprile 2017, in conseguenza del già disposto scioglimento del Consiglio comunale per mancata approvazione, nei termini assegnati, del bilancio di previsione (Decr. Pres. n. 529/GAB del 16.03.2017) e ciò in applicazione, tra l'altro, dell'art. 2 della L.Reg. sic. n. 6 del 29.03.2017;

Premesso, altresì, che l'art. 5, comma 1, L. Reg. sic. 11 agosto 2016 n. 17, recante "*Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunali e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori*", ha modificato l'art. 11 ("*Cessazione dalle cariche*") della L. Reg. sic. n. 35/1997, nel senso che "*la cessazione del consiglio comunale per qualunque altra causa (tra cui la mancata approvazione del bilancio di previsione o del rendiconto; NdiR) comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di un commissario*", estendendo a detti organi la decadenza originariamente prevista per il solo consiglio comunale;

- che nel comma 2 del predetto art. 5 era stabilito che "*2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 35/1997, come sostituito dal*

presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”;

- che le norme della L.Reg.sic. n.17/2016, per effetto della successiva disposizione dichiaratamente interpretativa di cui all'art. 2 ("*Interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli enti locali*") della L.Reg.sic. n. 6/2017, sono divenute immediatamente applicabili con conseguente decadenza del sindaco e della giunta in tutte le ipotesi di scioglimento dei consigli comunali per qualunque causa tra cui, appunto, anche la mancata approvazione della dichiarazione di dissesto;

Considerato che parte ricorrente pone all'attenzione di questo T.A.R. una complessa questione esegetica anche in termini di compatibilità\incompatibilità costituzionale del citato art. 2 L.Reg. sic. n. 6/2017, pubblicata nella G.U.R.S. n. 13 del 31.03.2017, nella parte in cui ha disposto che "*Il comma 2 bis dell'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 (già modificato dall'art. 5. della L. Reg. sic. 11 agosto 2016, n. 17) “si interpreta come immediatamente applicabile dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17”;*

- che la questione – come riconosce lo stesso ricorrente - è stata già oggetto di specifico parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (C.g.a.) n. 280 del 11/04/2017, in cui si afferma il principio che, alla luce della testuale formulazione dell'art. 2 della richiamata L.Reg. sic. n. 6/2017 (che si qualifica di interpretazione autentica e quindi con effetti retroattivi), "*è dovere della Presidenza della Regione disporre la decadenza dei Sindaci dei Comuni i cui consigli comunali siano stati già sciolti, nonché, per i Comuni i cui consigli comunali debbano essere sciolti, disporre contestualmente la decadenza dei relativi Sindaci”;*

- che, secondo la prospettazione difensiva del ricorrente, il quadro normativo in questione potrebbe anche interpretarsi in modo diverso e comunque, nell'esegesi fornita, al momento, dal C.g.a. nel precitato parere n. 280/2017, le "*questioni di costituzionalità nei confronti dell'art. 2, 1.r. n. 6/2017, ... sembrano prima facie non manifestamente infondate, alla luce dei principi in tema di norme di interpretazione autentica e di norme retroattive, e dei canoni di*

ragionevolezza, proporzionalità, certezza del diritto, economicità dell'azione amministrativa' (cfr. parere cit.), tanto da suggerirsi alla stessa Presidenza della Regione di valutare di costituirsi, nei prevedibili prossimi giudizi, “*ad adiuvandum anziché in resistenza, o semplicemente rimettendosi alla decisione del giudice*”;

Ritenuto che effettivamente il C.g.a., pur esprimendosi in sede consultiva e non giurisdizionale, ha tuttavia deliberato, di fatto e nei termini predetti, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 L. Reg. sic. n. 6/2017 cit. [questione ora sollevata, nel ricorso in esame, per contrasto della norma, autodichiaratasi interpretativa-retroattiva, con i principi della materia e dunque gli “*artt. 2, 3 e 51 della Costituzione*”, nonché “*del principio di ragionevolezza, proporzionalità, certezza del diritto, economicità dell'azione amministrativa del legittimo affidamento e dei diritti di elettorato attivo e passivo*” (pag. 6 del ricorso)]

Considerato che una eventuale conforme deliberazione in sede giurisdizionale di detta questione di incostituzionalità non può che essere rinviata al momento dell'esame collegiale dell'incidente cautelare;

Ritenuto sussistente il palese pregiudizio a carico del ricorrente ed in particolare del *munus* pubblico di cui lo stesso risulta investito per effetto della volontà a suo tempo direttamente espressa dal corpo elettorale popolare, ossia mediante l'espressione della massima forma di sovranità democratica, costituzionalmente garantita;

Considerato, peraltro, che, alla stregua di quanto emerge da citato parere del C.g.a., lo stesso Presidente della Regione siciliana, che ha emanato l'impugnato Decreto n. 542/Gab del 12/04/2017 di decadenza del ricorrente, ha ritenuto (nella richiesta del citato atto consultivo del C.g.a.) che l'art. 2, 1.r. n. 6/2017 sia affetto da incostituzionalità per i profili considerati, tanto da postularne addirittura la possibile “disapplicazione” in sede amministrativa;

- che, pertanto, la posizione sostanziale espressa, in sede consultiva, dall'Amministrazione regionale oggi intimata, appare essere in sintonia,

ossia “*ad adiuvandum*”, rispetto alla posizione difensiva assunta dal ricorrente;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare interinale di cui in motivazione e per l'effetto sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati fino alla trattazione dell'incidente cautelare in sede collegiale, al cui fine fissa la Camera di consiglio del 18 maggio 2017.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 27 aprile 2017.

**Il Presidente
Calogero Ferlisi**

IL SEGRETARIO

2017-04-28 16:01 GMT+02:00 Francesco Stallone <francesco.stallone@gmail.com>: